

II CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 13 D.L: 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazione della L. 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e' stata istituita a decorrere dall'anno 2012, l'IMU sostitutiva fra l'altro, dell'ICI;
- Visto l'art. 52, comma 1, del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- Visto l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione, nella L. 24/02/2012 n. 14;
- Visto l'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448;
- Ritenuta la necessita' di disciplinare sotto il profilo regolamentare locale, il passaggio alla nuova forma di imposizione;
- Adotta il seguente regolamento.



COMUNE DI CASTIADAS

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 4 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 5 - Attività di controllo

Art. 6 – Rimborsi

Art. 7 - Attività di recupero

Art. 8 - Incentivi per l'attività di controllo

Art. 9 - Versamenti minimi

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione **dell'imposta municipale propria** (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. Le norme regolamentari già adottate in materia di ICI continuano ad esplicare i loro effetti limitatamente agli anni di imposta 2011 e precedenti.

Art. 2 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera anche nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 4 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 5 – Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Rimborsi

1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 € per imposta, ed interessi.

Art. 7- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 8 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo nelle seguenti misure percentuali:

a) Potenziamento funzione tributaria: 5% del gettito IMU riscosso dall'attività di recupero nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato al potenziamento strutturale

del Settore Tributi ed è utilizzato, con determina del suo Dirigente, per l'acquisto di beni e per la formazione giuridica del personale addetto.

b) Compensi incentivanti da destinare al personale dell'ufficio tributi e ai suoi collaboratori, che hanno svolto l'attività di recupero IMU, riferita all'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo 11%. Tali compensi verranno ripartiti con determina del suo Dirigente in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali aziendali

Art. 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 .

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.